



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0048794/GAB del 25/10/2013
Ufficio Legislativo

*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Ufficio Legislativo - Atto di Sindacato Ispettivo*

On. Gallinella
On. Zaccagnini
On. De Rosa
On. Benedetti
On. Bernini Massimiliano
On. Lupo
On. Zolezzi
On. Gagnarli
On. Terzoni
On. L'Abbate
On. Ciprini
On. Tofalo
On. Daga
On. Segoni
On. Parentela
Camera dei Deputati

Presidenza Consiglio Ministri
Dipartimento Rapporti Parlamento
Ufficio III

Servizio Documentazione Automatica
Camera dei Deputati

Segretariato Generale
Camera dei Deputati

Alla D.G. VA

Oggetto: Risposta all'interrogazione parlamentare n. 4-00357 dell'Onorevole Gallinella ed altri.

In relazione all'atto di sindacato ispettivo in oggetto presentato dall'Onorevole GALLINELLA ed altri, riguardante il possibile deturpamento paesaggistico conseguente all'installazione di impianti eolici nei Comuni di San Venanzo e Parrano (TR), località "Poggio della Cavalluccia", si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, occorre premettere che la realizzazione di impianti eolici a terra rientra nella competenza delle Regioni, sia per quanto attiene la valutazione di impatto ambientale, sia per quanto riguarda l'autorizzazione alla realizzazione. In particolare, tale tipologia di impianti è ricompresa negli allegati III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativi alle opere per le quali è stata richiesta la VIA regionale. Inoltre, gli stessi impianti vengono autorizzati dalla Regione ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i.. Per completezza di informazione, si fa presente che codesto Dicastero ha competenza solamente per ciò che concerne gli impianti eolici offshore, la cui autorizzazione viene rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i. dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Premesso quanto sopra, la Società Innova Wind S.r.l. nel luglio 2012 ha richiesto alla Provincia di Terni il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di due impianti contigui per la produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica.

Si fa presente che nel procedimento in oggetto, a seguito di delega regionale, la Provincia di Terni è stata dichiarata competente alla gestione del procedimento di autorizzazione unica per i progetti di cui trattasi, nelle more di quanto stabilito dalla Regione Umbria con propria delibera n. 561 del 19 maggio 2008 "Criteri e modalità per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 comma 4 del D. Lgs. 387/2003 in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili.

A seguito di reiterati depositi delle due istanze, effettuati dalla società Innova Wind S.r.l. ai sensi della D.G.R. 1466 del 29 dicembre 2011 "Regolamento Regionale 7/2011, art. 3, comma 4, Adozione della modulistica per la presentazione dell'istanza di autorizzazione unica, della dichiarazione e della comunicazione, nonché del modello e del modulo informativo, con particolare riferimento al modulo di domanda di autorizzazione unica per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - eolico", le istanze sono state dichiarate ricevibili in quanto conformi alla norma.

Conseguentemente, sono state indette le conferenze di servizi, previste ex lege, con la convocazione di due sedute preliminari finalizzate unicamente alla verifica prioritaria della procedibilità dell'istanza, fase meramente amministrativa in capo ai soli Enti competenti, in ottemperanza al vincolo di delega imposto dalla Delibera Regionale n. 561/2008.

All'esito delle decisioni assunte dalla conferenza di servizi, è stato scrupolosamente applicato il disposto di cui al punto 4.9 della D.G.R. 561/2008 che recita "La conferenza dei servizi verifica prioritariamente la procedibilità dell'istanza. Qualora venga accertata la necessità di sottoporre l'opera interessata alle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale previste ai sensi della normativa vigente, il responsabile del procedimento unico sospende la stessa conferenza e invita il soggetto proponente ad attivare le relative procedure presso il competente Servizio della Regione".

Nell'ambito della prima e a tutt'oggi unica seduta delle rispettive conferenze, è stata valutata favorevolmente la richiesta di procedibilità preliminare: i termini di decorrenza dei procedimenti di autorizzazione unica sono stati quindi sospesi in attesa che il soggetto proponente produca delle integrazioni documentali (ad oggi non ancora pervenute), disposte nell'ambito delle stesse conferenze ed imprescindibili per poter eventualmente consentire, qualora conformi alle richieste, la conseguente attivazione delle relative procedure di VIA, obbligatorie e vincolanti ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Nel merito, pertanto, non è ancora possibile ricevere alcuna pronuncia da parte della Provincia di Terni, poiché in attesa dell'esito delle eventuali procedure di VIA, di competenza della Regione Umbria, per le quali la Società Innova Wind, in qualità di proponente, non è ad oggi legittimata a

richiederne neanche l'avvio (in mancanza delle integrazioni richieste): infatti, solamente in quella sede potrà essere effettuato il primo dettagliato esame delle progettazioni presentate, con tutte le conseguenti valutazioni di merito, nel rispetto della vigente normativa di settore per gli aspetti paesaggistici ed ambientali.

In conclusione, allo stato attuale, i procedimenti autorizzativi in corso risultano appena avviati, non essendo, peraltro, stato dato ancora seguito alla fase attuativa di analisi e verifica di congruità sul contenuto degli elaborati progettuali, che verrà effettuata in prima battuta sono nell'ambito dei prescritti procedimenti di VIA.

Ad ulteriore riscontro della piena e trasparente correttezza dell'iter procedurale sino ad oggi messo in atto, si deve riscontrare che la citata "diffida" cui fa cenno l'interrogazione, non ha motivo di ricevere efficacia in questa fase, essendosi agito nel rispetto dell'art. 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nella quale è stabilito che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare memorie scritte e documenti prodotti nell'esercizio del diritto di partecipazione al procedimento, fattispecie che verrà certamente garantita nel merito, già nella prima sede di competenza della VIA, che, peraltro, prevede un'ulteriore fase di formale partecipazione del pubblico, oltre a quella già garantita dall'amministrazione precedente.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare proseguirà in un'ottica di prevenzione e tutela ambientale ad esercitare un'attività di monitoraggio puntuale e costante della situazione attraverso gli enti competenti, onde verificare la piena correttezza dell'iter procedurale seguito per l'installazione degli impianti eolici.

Il Sottosegretario
Marco Flavio Cirillo

